

Dott. ENRICO BENATTI  
Mobile. 347.24.24.617  
Ufficio 011/452.72.71  
Cod. Fisc. BNT NRC 61E07 F240D  
Part.IVA 07823700013  
PEC: enrico.benatti@odcec.torino

Spett.le

COMUNE DI BALMUCCIA

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile finanziario

Al Segretario Comunale

**OGGETTO: Nota Organo di revisione – Estrazione Prefettura di VERCELLI**

**D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011**

A seguito Vostra comunicazione del sorteggio avvenuto in data 12 aprile 2024 per il Comune di Balmuccia in cui sono risultato il primo estratto accetto la nomina di revisore unico dell'Ente, non ricorrendo cause di ineleggibilità o incompatibilità, con richiesta di compenso equo per l'incarico che mi sarà conferito, secondo le più recenti disposizioni normative e relative interpretazioni dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno e da più Sezioni della Corte dei Conti.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, richiama l'atto di orientamento sul compenso minimo spettante ai revisori degli Enti locali emanato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti locali ex art. 154 TUEL, approvato nell'adunanza 13/07/2017, all'interno dei Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali (documento n. 1 "Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione dell'attività di revisione", Febbraio 2019) ed esplicita come costituisca riferimento per il Consiglio dell'Ente locale nella determinazione del compenso dell'organo di revisione.

L'efficacia dell'atto di orientamento rappresenta una linea di azione per l'esercizio di compiti e funzioni suscettibile di una condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata, coerente nei principi e omogeneo negli effetti.

### **Criterio quantificazione aumento compenso**

Il Decreto Ministero dell'Interno 21/12/2018 pubblicato in G.U. n. 3 del 04/01/2019, ha stabilito l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali. Il criterio individua la fascia demografica di appartenenza dell'ente per determinarne le spese di funzionamento ed investimento.

L'aumento è pari al 20,3%, per il tasso di inflazione, da applicarsi a tutti i comuni e del 30% aggiuntivo per i Comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti.

Il legislatore ha fissato il solo compenso massimo per fascia demografica di popolazione di appartenenza dell'ente, previsto dalla tabella A.

Come indicato nella deliberazione n. 20/2019 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, l'emanazione del recente D.M. 21/12/2018 è avvenuta dopo 13 anni dal precedente (che pur prevedeva un aggiornamento triennale), atteso altresì il considerevole aumento dei compiti richiesti e delle funzioni attribuite all'organo di revisione, non più individuabili nel solo art. 239 del TUEL. Occorre anche cennare del profondo cambiamento del contesto in cui si sviluppa l'incarico di revisore, giustificando in tal senso l'incremento dei nuovi valori previsti, in misura più consistente rispetto a quelli del 2005.

### **Equo compenso ed individuazione del compenso minimo**

Il nuovo D.M. ha introdotto il concetto del rispetto dei “principi sull’equo compenso”, richiamando espressamente l’art. 13 bis della Legge 31/12/2012, n. 247.

Nella deliberazione n. 20/2019 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, viene evidenziato che, pur non sussistendo una normativa specifica o a carattere generale che disponga espressamente in ordine all’individuazione di limiti minimi al corrispettivo dei revisori, vi sono altre fonti che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili anche ai rapporti in questione (Sezione Autonomie, deliberazione n. 16/2017).

Nello specifico, l’art. 2233, c. 2, C.C. e l’art. 10, c. 9, D. Lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva europea 2006/43, a mente dei quali, nei rapporti d’opera intellettuale (tra i quali ricade senza dubbio l’incarico di revisore degli enti locali), *“in ogni caso la misura del compenso dev’essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”* e *“il corrispettivo è determinato in modo congruo, a tutela della qualità e affidabilità delle attività di supervisione, indirizzo e verifica richieste”*.

L’art. 13 bis della Legge 31/12/2012, n. 247, espressamente richiamato dal nuovo D.M., considera equo il compenso solo se proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa.

Lo stesso atto di orientamento dell’Osservatorio del Ministero dell’Interno 13/07/2017 individua il compenso minimo in un importo almeno pari a quello massimo fissato per i comuni della fascia demografica immediatamente inferiore. Per il compenso per i comuni con meno di 500 abitanti e delle province e città metropolitane sino a 400 mila abitanti il limite minimo è da individuarsi in misura non inferiore a 4/5 del compenso base annuo lordo stabilito per le dette fasce.

### **Adeguata motivazione**

Pur in assenza di una tariffa minima, pertanto, come da pronuncia della Corte dei Conti Lombardia n. 81/2017, la Sezione Autonomie n. 16/2017 ha precisato che nella determinazione del compenso gli Enti, come fondamento di ogni atto amministrativo, debbano prevedere un'adeguata motivazione, che è tale se coerente con le indicazioni dell'Osservatorio e della Corte dei Conti e rispettosa del principio dell'equo compenso richiamato ora in modo espresso dal D.M.

### **Spese viaggio, vitto e alloggio**

Il D.M. prevede, all'art. 3, che ai componenti dell'Organo di Revisione economico-finanziaria aventi la propria residenza al di fuori del Comune sede dell'Ente, spetti il rimborso delle spese viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'Organo spetta, laddove necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'Organo esecutivo dell'Ente.

### **Decorrenza del D.M.**

Prevista dal 01/01/2019 (art.4, comma 1), non ha effetto retroattivo.

### **Determinazione compenso**

Il comune di Balmuccia (VC) ha una popolazione residente di n.108 abitanti (ISTAT, 31/12/2022), rientrando pertanto nella fascia demografica di cui alla lettera a della tabella A (comuni con popolazione da n. 0 a n. 4.999 abitanti).

L'attuale compenso massimo riconducibile a tale fascia, è pari ad euro 3.180,00 per ciascun componente del collegio (o revisore unico). Il compenso minimo, individuabile quale compenso massimo della fascia immediatamente precedente, è previsto in euro 2.480,00 per ciascun componente il collegio (o revisore unico).

#### **Individuazione criterio compenso nell'atto di nomina**

A seguito di quanto precedentemente illustrato, chiedo mi sia comunicato il criterio di determinazione del compenso e le modalità di calcolo dei rimborsi spese che l'Ente intende adottare alla delibera di nomina, con riguardo alla "adeguata motivazione".

Alla luce della scelta di tale criterio ed a seguito di quanto precedentemente illustrato, chiedo la definizione di un compenso in base a quello ora previsto dal D.M. 21/12/2018, atteso altresì che lo stesso dovrà essere gravato dei pesi di legge (contributo previdenziale 4% ed iva 22%).

Quanto sopra per esplicitare una fattiva collaborazione con l'Organo Consiliare, in ossequio a quanto previsto dal T.U.E.L.

Ringraziando per l'attenzione, rimango a disposizione e saluto con viva cordialità.

Chieri, 30 aprile 2024

  
